

Sig.ra
Vicepresidente Associazione C.U.C.C.I.A.
Via G. Verdi, 60/A
20021 BOLLATE (MI)
.....@postacertificata.gov.it

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di accesso ai documenti amministrativi.

Esaminata la e-mail del 16 febbraio u.s., questa Commissione ritiene impossibile ogni pronuncia, difettando i precisi termini delle questioni prospettate. Infatti, non è chiaro se l'istante, in quale veste (di singolo o di rappresentante dell'associazione) ed in quali termini, abbia presentato istanza di accesso nonché quale specifica amministrazione sia stata interessata e/o quali siano le motivazioni del diniego di accesso parziale o totale dell'amministrazione. Nemmeno, comunque, tali circostanze sono evincibili dal contesto, per la verità alquanto confuso, descritto nella e-mail inviata ove l'istante segnala che la "P.A. di Bollate" avrebbe concesso la visione parziale di un non meglio precisato "fascicolo personale", omettendo alcuni nominativi e che non le sarebbe stato consentito l'accesso ad una lettera per opposizione dei controinteressati.

In tale contesto, la Commissione invita l'istante a chiarire compiutamente la vicenda, trasmettendo copia dell'istanza di accesso e/o del diniego dell'ente o quant'altro di interesse, e sospende il rilascio del parere in attesa che venga provveduto al suindicato adempimento.

Al Comune di Cineto Romano
comune.cineto romano@pec.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso a informazioni da parte di un comitato civico.

Il Comune istante ha chiesto un parere sulla legittimità della richiesta di accesso, rivolta da un locale Comitato civico, per conoscere il nominativo delle persone in possesso delle chiavi di accesso ai locali della sede municipale e quello dei soggetti abilitati alla consultazione delle banche dati ed archivi elettronici del comune, oltre che gli eventuali atti formali ovvero alle disposizioni normative attributive di tali facoltà.

La Commissione osserva che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, è riconosciuto ai cittadini comunali, singoli o associati, il diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, senza essere subordinato ad uno specifico interesse sostanziale giuridicamente tutelato. Infatti, tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa.

Ne consegue che non pare possibile negare l'accesso alle dette informazioni, sempre che la comunicazione delle informazioni indicate non richieda complesse indagini ed elaborazioni.

All'Ufficio Tributi del Comune di Osimo
c.a. dr.ssa
tributi@comune.osimo.an.it

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accesso tra pubbliche amministrazioni.

Il Servizio Tributi del comune istante ha rappresentato che l'INPS - a fronte della richiesta di fornire informazioni e documenti sulla posizione di un contribuente qualificatosi imprenditore agricolo - aveva negato l'accesso a parte della documentazione di interesse (in particolare, attestazione di regolarità nel versamento dei contributi, copia modello Inps CD1, quadro C), rendendosi disponibile a fornirla soltanto su richiesta dell'autorità giudiziaria.

L'ente civico, ritenendo immotivato il diniego, ha chiesto a questa Commissione un parere sulla sua legittimità, segnalando che la documentazione richiesta è necessaria per produrla ritualmente ed articolare note difensive nell'ambito del contenzioso innescato dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria, peraltro priva del potere di ordinare l'acquisizione di documenti (art. 7 co. 3 d.lgs. n. 546/1992).

Tanto premesso, la Commissione osserva che ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 241/90 (introdotto dalla legge n. 15 del 2005) e dell'art. 5 co. 4 del d.P.R. n. 184/2006, "l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici" - diversamente dal diritto di accesso che viene riservato ai soggetti privati - si informa al principio di leale cooperazione istituzionale", principio successivamente costituzionalizzato, con la denominazione di "leale collaborazione", dall'attuale art. 120 Cost., con la conseguenza che pare inapplicabile la disciplina contenuta nel Capo V della legge n. 241/1990.

Tale principio, ad avviso della Commissione, va interpretato ed applicato in modo da favorire e semplificare i rapporti tra le pubbliche amministrazioni, e cioè nel senso di garantire possibilità di accesso tra p.a. superiori, ma non certo inferiori, a quelle di un richiedente privato, poiché per esse l'interesse all'accesso dovrebbe - almeno in linea di massima - ritenersi in re ipsa.

In base a tale principio, e la considerazione appare assorbente, è da ritenere che il servizio tributi comunale abbia senz'altro diritto di ottenere dall'Inps la documentazione di interesse, soprattutto quando, come nella specie, i documenti o le informazioni richieste attengano alla funzione di accertamento dei tributi locali di cui è titolare il Comune, potendo l'eventuale diniego dell'Inps incidere negativamente sulle potestà comunali. Del resto, a prescindere dal paventato difetto di poteri acquisitivi della Commissione tributaria, non si ravvedono particolari motivi per negare la conoscenza da parte del Comune degli atti richiesti.

Al Comune di Canicattì
gestione.territorio@pec.comune.canicatti.ag.it

OGGETTO: Accesso a concessione edilizia in presenza di opposizione dei controinteressati.

Il Comune di Canicattì espone di aver definito il procedimento relativo alla realizzazione di un impianto tecnologico a servizio della rete di connettività della banda internet tramite tecnologia Hiperleu del gestore High Tel S.p.A. e della rete di telefonia cellulare UMTS del gestore H3G S.p.A in contrada Bardaro, adottando il relativo provvedimento autorizzativo di cui fanno parte integrante gli elaborati tecnici progettuali.

Avendo alcuni cittadini chiesto di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione amministrativa del suddetto procedimento, il Comune, nei termini, ha provveduto a comunicare ai controinteressati la suddetta richiesta di accesso e tra questi la High tel S.p.A ha ritualmente manifestato la propria motivata opposizione.

Tutto ciò premesso il Comune chiede se la richiesta di accesso in questione possa ritenersi ammissibile e, in caso affermativo, entro quali limiti.

Deve essere immediatamente evidenziato che l'opposizione manifestata dalla High Tel S.p.A. alla richiesta di accesso avanzata da alcuni cittadini del Comune di Canicattì poggia su due ordini di considerazioni e cioè da una parte si sostiene che i richiedenti non avrebbero alcune legittimazione all'accesso, non avendo alcun interesse diretto, concreto ed attuale collegato alla autorizzazione rilasciata alla controinteressata; dall'altra si sottolinea che la documentazione richiesta contiene informazioni che costituiscono segreto aziendale - industriale che pertanto non possono essere oggetto di comunicazione e divulgazione, dovendo rimanere nella sfera di conoscenza della società e di pochi altri soggetti all'uopo dalla stessa espressamente autorizzati.

Al riguardo la Commissione osserva che i cittadini richiedenti, proprietari di terreni confinanti o comunque vicini al sito prescelto per la realizzazione della stazione radiobase, sono sicuramente legittimati ad accedere alla documentazione amministrativa riguardante il rilascio della concessione edilizia al fine di verificarne la legittimità sia sotto il profilo urbanistico che ambientale. In proposito si osserva che ai sensi dell'articolo 10 del TUEL il cittadino residente ha diritto di accedere a tutti gli atti dell'amministrazione comunale. E' evidente che, ove tali documenti contenessero dati e informazioni riservate assoggettate al segreto aziendale - industriale, ricade direttamente nella responsabilità personale dell'accedente, in campo sia civile che penale, un uso eventualmente distorto dei dati stessi.

Alla Provincia di Avellino
Piazza Libertà
Palazzo Caracciolo
83100 - Avellino

OGGETTO: Richiesta di parere inerente l'accesso di un consigliere regionale ai dati di bilancio della Provincia.

Il dr., Direttore Generale della Provincia di Avellino, espone che un Consigliere regionale ha chiesto di poter visionare, eventualmente estraendone copia, l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza di cui al comma 5 dell'art. 227 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato al rendiconto della gestione dell'anno 2010 dell'Amministrazione provinciale di Avellino.

La motivazione della richiesta è stata rappresentata in ragione della qualità di Consigliere regionale del richiedente, portatore di interessi pubblici o diffusi in quanto rappresentante le comunità della Regione, ai sensi del comma 4, lett. p dell'art. 26 dello Statuto della Regione Campania, secondo cui " il Consiglio vigila su tutti i servizi regionali prestati sul territorio." Ad avviso del richiedente, pertanto, il suindicato elenco dei residui attivi e passivi dovrebbe essere oggetto di ostensione in ragione del fatto che lo stesso contiene informazioni fondamentali per verificare la correttezza dell'operato di una delle aziende di trasporto a capitale interamente regionale.

Tutto ciò premesso il Direttore della Provincia di Avellino formula una richiesta di parere molto articolata, citando anche la più recente giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione, al fine di conoscere se l'istanza di accesso avanzata dal Consigliere regionale possa trovare o meno accoglimento.

Ad avviso della Commissione l'istanza di accesso agli atti fatta dal Consigliere regionale, per come è stata formulata e per le ragioni che la sorreggono, non è suscettibile di una positiva definizione.

Questa Commissione invero ha più volte avuto occasione di affermare (cfr, ad es., parere 14 ottobre 2003) che la disciplina dettata dall'art. 43 del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, che indubbiamente assicura ai Consiglieri comunali e provinciali un diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'amministrazione di appartenenza dai confini più ampi di quello riconosciuto agli altri soggetti, nel senso che le istanze di accesso non devono neppure essere motivate, non è applicabile ai Consiglieri regionali tenuto conto che si tratta di una norma avente carattere speciale come tale in suscettibile di altra interpretazione che non sia quella strettamente letterale.

Non giova d'altra parte al richiedente far leva sulla sua qualità di Consigliere regionale, portatore quindi di interessi pubblici o diffusi quale rappresentante della comunità della Regione, tenuto conto che questa Commissione ha più volte avuto occasione di affermare che la sfera di legittimazione del soggetto interessato non può tradursi in iniziative di preventivo e generalizzato controllo dell'attività dell'Amministrazione, sulla base del chiaro disposto dell'art. 24, terzo comma, della legge n.241/90, nel testo novellato dall'art. 16 della legge n.15/2005.

Ne deriva che la domanda di accesso, ancorché applicata nell'esercizio delle funzioni connesse alla qualità di Consigliere regionale, non può non soggiacere al filtro dell'esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata che trovi collegamento nel documento amministrativo che si vuole conoscere.

Va ancora sottolineato che nella fattispecie i dati contabili richiesti, riferibili ad alcune aziende di trasporto a capitale interamente regionale, comprese le voci relative ai residui attivi e passivi, per espressa affermazione della Provincia di Avellino sono stati pubblicati con carattere permanente sul sito istituzionale della provincia medesima e ciò equivale a realizzazione del diritto di accesso (cfr. parere di questa Commissione 20 aprile 2004).

Non va infine sottovalutata la circostanza che la Regione Campania, ex lege, esercita una vigilanza ed un controllo diretti sulle aziende di trasporto a capitale interamente regionale e quindi ha sicuramente nella propria disponibilità tutti i dati contabili richiesti.

Alla luce delle considerazioni svolte ritiene la Commissione che la richiesta di accesso agli atti, nei termini in cui è stata formulata dal Consigliere regionale, non possa trovare accoglimento.

Al Signor
.....@adn.unipi.it

OGGETTO: Accessibilità tesi di laurea.

Il sig. dell'Archivio generale dell'Università di Pisa chiede, in sostanza, se le tesi di laurea possano essere considerate documenti amministrativi e, in caso affermativo, se possano essere consultate prima dei termini del passaggio nella sezione separata dell'archivio storico.

Al riguardo la Commissione osserva che ai sensi delle disposizioni della legge n. 241 del 1990 le tesi di laurea, in quanto detenute da una pubblica amministrazione (università) devono essere considerate a tutti gli effetti documenti amministrativi.

Problema più complesso è quello relativo all'esercizio del diritto di accesso alle tesi di laurea perché queste, essendo opere originali dell'ingegno, sono tutelate dalla legge sul diritto di autore e sugli altri diritti connessi al suo esercizio (legge 22 aprile 1941, n.633).

La tesi di laurea, invero, al pari di qualunque altra espressione del lavoro intellettuale dell'autore, è meritevole di tutela dal momento in cui viene creata e riceve espressione in forma compiuta, e cioè dal momento in cui lo studente laureando la deposita presso la segreteria della facoltà di appartenenza che provvederà a catalogarla e custodirla presso la biblioteca dell'università. Ne consegue che la tesi di laurea non può essere consultata né tanto meno utilizzata da eventuali soggetti interessati senza il consenso del laureando/laureato, titolare dei relativi diritti di autore morali e patrimoniali, che permangono in capo all'autore medesimo anche se una copia del testo viene ceduta alla Facoltà.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig., in data 29.12.2011 chiedeva a Equitalia Sardegna s.p.a. - che aveva notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali- di accedere ai seguenti documenti e dati:

A) copia della relata di notifica delle cartelle esattoriali in questione, specificamente indicate nell'istanza di accesso;

B) nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;

C) natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex legge n. 296/06;

H) ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente di verificare la piena legittimità e correttezza delle procedure preordinate alla riscossione coattiva dei crediti di cui alle cartelle esattoriali in questione.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., con determinazione del 31.1.2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettesse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) F), G), H) dell'istanza di accesso.

Con ricorso del 1.3.2012, il signor adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., in data 15.3.2012, inviava una memoria nella quale eccepiva l'irricevibilità del ricorso per tardività, per esser stato ricevuto dalla Commissione solo il 12.3.2012, ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni decorrente dalla data in cui il ricorrente assume di aver ricevuto la nota con la quale l'Amministrazione aveva parzialmente rigettato la sua istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di irricevibilità del ricorso.

Ai fini dell'accertamento della tempestività della proposizione del ricorso, non può non venire in rilievo la data di invio dello stesso alla Commissione, che nel caso di specie coincide con l'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso (1.3.2012), essendo irrilevante la data di ricezione dello stesso da parte della Commissione.

Nel merito il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità dei procedimenti di riscossione coattiva dei crediti instaurati nei confronti del ricorrente, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso c/ Equitalia Sardegna s.p.a.; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna s.p.a.; Commissione accesso atti e documenti amministrativi adottata all'esito dell'adunanza del 12.3.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig., in data 29.12.2011 chiedeva a Equitalia Sardegna s.p.a.- che aveva notificato al ricorrente diverse cartelle esattoriali- di accedere ai seguenti documenti e dati:

A) copia della relata di notifica delle cartelle esattoriali in questione, specificamente indicate nell'istanza di accesso

B) nome e cognome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;

C) natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06;

H) ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente di verificare la piena legittimità e correttezza delle procedure preordinate alla riscossione coattiva dei crediti di cui alle cartelle esattoriali in questione.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., con determinazione pervenuta al ricorrente in data 30.1.2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettesse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) F), G), H) dell'istanza di accesso.

Con ricorso del 1.3.2012, il signor adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Equitalia Sardegna s.p.a., in data 16.3.2012, inviava una memoria nella quale eccepiva l'irricevibilità del ricorso per tardività, per esser stato ricevuto dalla Commissione solo il 12.3.2012, ben oltre la scadenza del termine di 30 giorni decorrente dalla data in cui il ricorrente assume di aver ricevuto la nota con la quale l'Amministrazione aveva parzialmente rigettato la sua istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di irricevibilità del ricorso.

Ai fini dell'accertamento della tempestività della proposizione del ricorso, non può non venire in rilievo la data di invio dello stesso alla Commissione, che nel caso di specie coincide con

l'ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso (1.3.2012), essendo irrilevante la data di ricezione dello stesso da parte della Commissione.

Nel merito il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità dei procedimenti di riscossione coattiva dei crediti instaurati nei confronti del ricorrente, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso c/ Equitalia Sardegna s.p.a; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del 17.1.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna s.p.a.; Commissione accesso atti e documenti amministrativi adottata all'esito dell'adunanza del 12.3.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua* e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Siena

Fatto

Il sig., maresciallo dei carabinieri, ha presentato all'amministrazione resistente in data 28 febbraio 2012, istanza di accesso alle copie delle licenze per porto d'armi rilasciate al sig. nel 1996 e nel 2001, adducendo a sostegno della domanda ostensiva la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi legittimi e richiamando a tal fine una precedente comunicazione della compagnia dei carabinieri di Montepulciano ove la stessa forniva chiarimenti al competente procuratore della Repubblica circa un esposto anonimo rivolto sia nei confronti del ricorrente che del controinteressato per – sembra di capire – illegittimo porto d'armi. produrre tale documentazione in un giudizio penale allo stato pendente.

In data 6 marzo u.s. l'amministrazione ha negato l'accesso non scorgendo in capo al richiedente un interesse qualificato all'accesso.

Contro tale diniego il ha presentato ricorso – notificato al controinteressato – chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul ricorso presentato dal maresciallo la Commissione osserva quanto segue. In primo luogo v'è da dire che la motivazione della richiesta di accesso denegata da parte resistente, effettivamente manifestava profili di genericità tali da non consentirne l'accoglimento.

In sede procedimentale, invero, pur richiamando la comunicazione del comando dei carabinieri di Montepulciano di cui alle premesse in fatto, l'odierno ricorrente non aveva argomentato circa il collegamento tra il proprio asserito interesse e la conoscenza dei documenti concernenti il controinteressato.

Tale collegamento risulta tuttavia, meglio sviluppato in sede di presentazione del ricorso, atteso che ivi si fa riferimento ad un procedimento penale per calunnia tra le medesime parti, che a sua volta sorreggerebbe l'interesse all'acquisizione degli atti richiesti.

In questo senso la Commissione ritiene che le esigenze di difesa del ricorrente siano prevalenti su quelle di riservatezza del controinteressato, anche in ragione della natura dei dati non sensibili che tramite l'accesso verrebbero portati a conoscenza del

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Service soc. cooperativa a r.l.
contro

Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

Fatto

La sig.ra, l.r.p.t. della società Service, rappresentata e difesa dall'avv., espone quanto segue.

In data 13 gennaio la sig.ra ha presentato richiesta di accesso al Ministero resistente in ordine alla documentazione relativa al procedimento di liquidazione coatta amministrativa avviato dal dicastero.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 29 febbraio u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, rende illegittimo il silenzio rigetto opposto da parte resistente, non risultando agli atti cause di esclusione idonee tali da negare il chiesto accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: F.lli s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN)

Fatto

L'azienda, con istanza del 6 dicembre 2011, ha chiesto di accedere alla delibera con la quale l'Istituto resistente ha provveduto alla determinazione per l'anno 2011 della quota di contributo a carico degli industriali, nonché a tutti gli atti presupposti e consequenziali relativi alle modalità di determinazione dell'aliquota indicata nell'avviso di pagamento contro il quale, peraltro, la società esponente ha presentato ricorso in opposizione.

Non avendo ricevuto risposta nei trenta giorni successivi, il 29 febbraio 2012 la società ha presentato ricorso contro il silenzio rigetto.

L'amministrazione ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso, sostenendo che la delibera con la quale si è provveduto all'avviso di accertamento costituisce il frutto di attività vincolata e dunque, di fatto, asserendo l'inesistenza della documentazione presupposta non rilasciata alla ricorrente e in relazione alla quale è stato presentato ricorso alla scrivente Commissione. Con la stessa memoria, inoltre, parte resistente precisa di aver riscontrato l'istanza con provvedimento del 27 gennaio, rilasciando copia della delibera n. 5 del 2011, copia del decreto datato 3 ottobre 2011 del Ministero per le politiche ambientali e forestali nonché copia della delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto medesimo intervenuta successivamente alla richiesta di accesso e segnatamente in data 14 dicembre 2011.

Diritto

Sul ricorso presentato dalla società ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Il gravame è stato formulato con riguardo agli atti presupposti e consequenziali alla delibera contenente l'avviso di accertamento e la determinazione dei contributi a carico della società ricorrente, atteso che il provvedimento del 23 gennaio, per quanto tardivo rispetto alla richiesta di accesso inizialmente formulata, ha comunque consentito l'accesso ai documenti meglio specificati nelle premesse in fatto.

Tuttavia, alla luce della memoria difensiva di parte resistente e della documentazione allegata, non si rinvergono elementi tali da inferire l'esistenza di ulteriore documentazione rispetto a quella rilasciata alla società ricorrente. Si osserva, sul punto, che parte resistente non ha trasmesso alla società ricorrente la delibera n. 17 del Consiglio di amministrazione, inviata soltanto alla scrivente che, a sua volta, avrà cura di inoltrarla alla ricorrente unitamente alla presente decisione.

D'altronde, come ha chiarito parte resistente con la memoria di cui alle premesse in fatto, la delibera in questione costituisce il frutto dell'applicazione di parametri oggettivi e predeterminati direttamente da fonti normative; pertanto non esistendo la documentazione richiesta da parte ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge. Si trasmette unitamente alla decisione copia della delibera del Consiglio di amministrazione dell'INRAN n. 17 del 14 dicembre 2011.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Università telematica “.....”

Fatto

L'istante, avendo partecipato senza esito alla selezione per l'assunzione di un docente di diritto dell'Unione europea presso l'Università in epigrafe, ha chiesto il 25 novembre 2011 copia del verbale in cui il comitato tecnico della Facoltà ha valutato i candidati e ha per effetto attribuito l'incarico, nonché del curriculum del vincitore. Non avendo ricevuto risposta dall'amministrazione, il ha presentato il 9 dicembre 2011 ricorso a questa Commissione, la quale, nel plenum del 17 gennaio 2012, ne ha dichiarato l'inammissibilità, atteso che, dalla ricostruzione del fatto, è emerso come l'Amministrazione non avesse negato o differito l'accesso né esplicitamente né (non essendo ancora, all'epoca, trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza) con un silenzio-rigetto, ed essendo il ricorso alla Commissione per l'accesso presentabile da parte dell'interessato solamente, ai sensi dell'art. 12, c. 1, d.P.R. 184/06, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso.

Il 28 febbraio 2012 il dott. ha nuovamente presentato ricorso su quanto sopra scritto a questa Commissione, precisando che l'ufficio, con nota del 3 gennaio 2012, ha riscontrato l'istanza, comunicando il differimento della trattazione dell'istanza alla conoscenza delle decisioni di questa Commissione, presso cui era in trattazione il gravame, ma che, pur avendo la Commissione stessa trasmesso l'esito del ricorso il 24 gennaio 2012, parte resistente non ha in seguito comunicato nulla.

Memoria di parte resistente del 20 marzo 2012 afferma di non comprendere la qualificazione dell'istanza né di quale sia il riesame su cui provvedere, stante la dichiarazione di inammissibilità già resa dalla Commissione per l'accesso, e osserva l'assenza del coinvolgimento del controinteressato nel ricorso.

Diritto

Non convincono le obiezioni di parte resistente sul mancato coinvolgimento del controinteressato e sull'impossibilità di riesame dell'istanza a seguito della precedente pronuncia di inammissibilità del gravame.

Rammenta infatti questa Commissione, rispetto quanto osservato dall'Amministrazione sulla mancata notificazione del ricorso, l'insegnamento del TAR Lazio-Roma, sez. III, 8 luglio 2008, n. 6450: “Le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza. Tali atti quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, che, pertanto, non assumono la veste di controinteressati in senso tecnico nel giudizio”.

Per quanto invece la precedente declaratoria di inammissibilità resa da questa Commissione, essa va considerata decisione meramente preliminare, dovuta alla mancata maturazione, all'epoca, dei termini del silenzio-rigetto, ma non esime l'Amministrazione da una valutazione di merito della questione. Parte resistente stessa, del resto, con la nota di riscontro del 3 gennaio 2012, ha comunicato all'istante la sospensione dei termini della propria decisione, stante la trattazione del ricorso presso questa Commissione. Tali termini hanno ricominciato a decorrere dalla data di trasmissione della decisione, come detto di contenuto esclusivamente procedurale: non avendo in

seguito l'Amministrazione nulla comunicato, sull'originaria istanza si è formato diniego, benché silenzioso, correttamente impugnato dal con l'odierno ricorso.

Procedendo quindi nel merito, questa Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del *quisque de populo*, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05).

Per quanto si riferisce all'odierno gravame, in particolare, questa Commissione ritiene esista, in capo all'istante, una situazione giuridica concreta e attuale, e una connessione di strumentalità fra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta: l'interesse dell'accedente attiene non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica. Oltre al fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ente Nazionale di Assistenza al Volo

Fatto

Il ricorrente, controllore del traffico aereo, ha iniziato l'addestramento per accedere alle qualifiche superiori e nonostante avesse superato gli esami di I e II livello, ha ricevuto la comunicazione di conclusione dell'addestramento per inidoneità, non consentendogli, così, di accedere agli esami di III livello. Pertanto, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi, il 15 dicembre ha chiesto all'ENAV di Padova di potere accedere ai seguenti documenti:

1. scheda di verifica di livello del 7 dicembre 2011;
2. nominativi degli istruttori che hanno curato il percorso di addestramento;
3. paragrafo UTP applicato per tale decisione (ex 4.5 UTP 2007 non approvato dall'Enac);
4. UTP Padova approvato dall'Enac "definizione delle fasi integrative di addestramento";
5. la documentazione amministrativa, eventualmente, custodita nel fascicolo ignota al ricorrente.

L'Enav di Padova ha affermato che non esiste altra documentazione amministrativa custodita nel fascicolo personale, al di fuori di quella originata dalla società ed approvata dall'Enac (piano di addestramento ed al programma di competenza di unità operativa) o prodotta dall'ufficio addestramento del centro, ed ha, pertanto, consentito l'accesso ai documenti UTP e UCS. L'Enav consente, poi, la consultazione delle schede di verifica non essendo possibile provvedere alla stampa presso il centro. Pertanto, il ricorrente, il 20 gennaio 2012, ha presentato una successiva istanza alla sede centrale dell'ENAV, non allegata al presente gravame.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'ENAV, con memoria del 21 marzo 2012, ha comunicato la propria disponibilità a concedere l'accesso ai chiesti documenti ed ha sollevato delle perplessità circa l'ostensione dei nominativi degli istruttori dovute alla presunta mancanza di collegamento con l'interesse dichiarato dal ricorrente ed a ragioni di tutela della loro riservatezza.

Diritto

Con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti alle schede di verifica si osserva che nessun dubbio sussiste in ordine alla sussistenza di una posizione qualificata in capo al ricorrente ad accedervi atteso che lo stesso centro di Padova ne ha concesso la visione. Si ricorda, poi, che a seguito della novella del 2005 la visione e l'estrazione di copia sono modalità congiunte di esercizio del diritto di accesso.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di copia dei nominativi degli istruttori che hanno curato il percorso di addestramento, avendo la medesima ad oggetto delle informazioni esula dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in parte accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a volere riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III

Fatto

Il ricorrente, Sovrintendente della Polizia di Stato, quale idoneo non vincitore al concorso per l'accesso alla qualifica di Commissario riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con D.M. 6 febbraio 2006, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. provvedimento con il quale l'ass.te è stato convocato per essere ammesso a frequentare il corso da commissario iniziato il 29 dicembre 2011;
2. generalità di tutti gli idonei non vincitori che sono stati convocati al pari del per essere ammessi a frequentare il medesimo corso da commissario.

Chiarisce il ricorrente che la graduatoria del concorso al quale il medesimo ha partecipato è valida fino al 31 dicembre 2012 e di avere appreso, in via informale, che il collega idoneo non vincitore per il medesimo concorso per l'anno 2009 sarebbe stato ammesso a frequentare il corso formativo presso la Scuola Superiore di Polizia. Pertanto, i chiesti documenti sono necessari per verificare se l'amministrazione ha proceduto allo scorrimento solo di talune graduatorie ed, eventualmente, tutelare nella sede giurisdizionale i propri diritti.

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione resistente, il ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, con memoria del 23 marzo, dopo avere comunicato che il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR per la tutela dei propri diritti, ha ricordato la normativa sulla base della quale ha proceduto allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni relative all'ultimo triennio. L'amministrazione ha affermato di non avere dato seguito all'istanza nei trenta giorni previsti dalla legge per disguidi organizzativi ed ha concesso l'accesso al decreto di nomina dei commissari attualmente frequentatori del 102mo corso; ritiene, infatti, l'amministrazione che l'interesse del ricorrente sia collegato solo a tali documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti atteso che i medesimi sono necessari per supportare nel giudizio pendente innanzi il giudice di prime cure le proprie ragioni; operando diversamente si precluderebbe al ricorrente l'acquisizione di documenti la cui utilità rispetto al giudizio non spetta all'amministrazione valutare.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale militare

Fatto

Il ricorrente, Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza, quale partecipante alla procedura per il conferimento della qualifica di luogotenente, riservata ai Mar.A.s.UPS dell'Arma dei Carabinieri inclusi relativa all'anno 2011, ha chiesto di potere accedere ai documenti della procedura. Afferma, infatti il ricorrente di non essersi collocato utilmente nella graduatoria dal momento che la posizione ricoperta, ossia la 1425, non è ricompresa nel valore utile previsto; comunica, ancora, il Maresciallo, nel presente gravame, che i chiesti documenti sono necessari per ricostruire il percorso logico giuridico seguito dalla commissione valutatrice.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 14 dicembre 2011, notificato al ricorrente il 2 febbraio 2012, dopo avere ricordato la normativa sulla base della quale la commissione di valutazione ed avanzamento ha attribuito il punteggio al Maresciallo, ha ricordato che detta normativa non prevede la formazione della scheda punteggio relativa alla formazione analitica dei punteggi assegnati al ricorrente chiesta dal ricorrente nell'istanza, non allegata la presente gravame. Il Ministero resistente, ha concesso uno stralcio del verbale n. 380 del 31 ottobre 2011, ossia la parte relativa ai punteggi attribuiti al ricorrente -per ciascuno dei complessi elementi oggetto di valutazione.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il Maresciallo ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Al fine di consentire a questa Commissione una compiuta valutazione dei fatti si invita il ricorrente a volere trasmettere l'istanza del 13 novembre 2011 non allegata al presente gravame. Ai sensi dell'art. 7, comma 2 del Regolamento interno, il termine per la decisione del ricorso è interrotto nelle more dell'adempimento dell'incombente istruttorio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita il ricorrente a volere trasmettere i documenti di cui in motivazione entro trenta giorni. Resta ferma l'interruzione dei termini di legge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica di

Fatto

Il ricorrente, quale componente del Consiglio di Circolo, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere al verbale antecedente la data del 29 novembre e avente ad oggetto l'orario scolastico delle scuole primarie a.s. 2012/2013; motiva il ricorrente che il verbale è necessario per potere ragguagliare i rappresentanti nonché per formulare contributi ed ipotesi da parte dei genitori.

L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso affermando che, avendo il Consiglio del quale il ricorrente è componente solo poteri consultivi e non anche deliberativi, il non sarebbe titolare di un interesse qualificato.

Avverso il provvedimento di diniego, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale componente di un Consiglio che partecipa, sia pure in forma consultiva, al procedimento di formazione dell'orario scolastico è senz'altro titolare di una posizione differenziata ad accedere al verbale.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a volere riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna S.p.a.

Fatto

Il ricorrente quale destinatario di numerose cartelle esattoriali, indicate nell'istanza di accesso, ha chiesto in data 16 gennaio 2012 all'Amministrazione resistente, che ha ricevuto la comunicazione il 23 gennaio 2012, di potere accedere ai seguenti documenti:

A) copia xenografica di ogni singola relata di notifica, poiché dalle copie – in carta chimica – in mio possesso sia la firma che la data risultano illeggibili;

B) nome e cognome del messo notificatore, con relativo atto di nomina ed autorizzazione a esercitare nel territorio di Orgosolo;

C) natura del rapporto di lavoro di ciascun messo notificatore di Equitalia S.p.a. o di società private che agiscono in nome e per conto della stessa, con richiesta di indicazione del nominativo della suddetta persona giuridica, con indicazione di tutti i dati della stessa;

D) copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;

E) attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle Finanze delle società private abilitate all'affidamento del servizio riscossioni e notificazioni;

F) nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;

G) per ogni messo notificatore copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex legge n. 296/06;

H) ogni altro utile documento attestante il pieno rispetto, nella procedura di riscossione delle norme di legge contenute negli atti normativi elencati.

Tale istanza veniva giustificata con riferimento all'esigenza dell'accedente che i documenti sono necessari per verificare la legittimità e correttezza dell'operato dell'Amministrazione. Equitalia Sardegna S.p.a., con determinazione del 6 febbraio 2012, accoglieva solo parzialmente l'istanza di accesso, vale a dire limitatamente ai documenti di cui ai capi A) e B) dell'istanza, ritenendo che l'accedente difettesse di un interesse qualificato, diritto, attuale e concreto ad accedere ai documenti di cui ai capi C), D), E) e F) dell'istanza di accesso.

Con ricorso del 21 febbraio 2012, il Sig. adiva la Commissione per l'accesso affinché, valutata la legittimità del parziale rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25 della legge n. 241/1990 assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 19 marzo 2012 Equitalia Sardegna S.p.a. ha inviato una memoria in cui argomenta il proprio diniego.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso a tutti gli atti di nomina dei notificatori, compresi gli atti attestanti il rapporto di servizio del messo notificatore con Equitalia o con la società terza incaricata della notifica della cartella esattoriale in questione, nonché degli atti attestanti il possesso del titolo, nonché dell'autorizzazione all'esercizio della relativa attività nel territorio comunale.

La disponibilità da parte del ricorrente di tutti questi atti e documenti, infatti, è necessaria ai fini della verifica della legittimità del procedimento esecutivo in questione, laddove la restante documentazione richiesta è assolutamente irrilevante a tali fini (cfr., in termini, TAR Sardegna, Sez. II, sentenza n. 1187/2011; Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione

PLENUM 27 MARZO 2012

adottata all'esito dell'adunanza del 31.5.2011 sul ricorso c/ Equitalia Sardegna S.p.a.;
Commissione accesso atti e documenti amministrativi, decisione adottata all'esito dell'adunanza del
17.1.2012 sul ricorso proposto da c/ Equitalia Sardegna s.p.a.).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso *in parte qua*, e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a
riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.